

STATUTO

ANT. EMA. S.R.L.- IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTEL VOLTURNO CE VIALE B.
CELENTANO 7/9

Numero REA: CE - 350376

Codice fiscale: 04730390616

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2023.

- VII -

La società impresa sociale non ha scopo di lucro: pertanto, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria, o ad incremento del patrimonio della società, ferma la possibilità di destinazione degli utili nei limiti e secondo quanto specificato nello statuto, ed in ogni caso in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 D.Lgs. 112/2017.

- VIII -

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'articolo 3 comma 3 lettera a D.Lgs. 112/2017 e s.m.i..

- IX -

Ad Amministratore Unico della Società a tempo indeterminato viene nominato la socia Cafarelli Emanuela, che accetta la carica, chiedendo l'iscrizione della nomina nel registro delle imprese e dichiara che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalle vigenti norme di legge, nonché di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno stato membro dell'Unione Europea, delegando me notaio ad espletare il relativo adempimento.

Ad esso Amministratore Unico spetta la rappresentanza legale della Società, l'uso della firma sociale e i poteri di amministrazione secondo le modalità e nei termini di cui allo Statuto Sociale.

- X -

Viene nominato sindaco unico per il prossimo triennio il dott. Landa Giuseppe, è altresì presente ai soli fini dell'accettazione di carica:

-- Landa Giuseppe, nato a Mondragone (CE) il 9 gennaio 1965, ivi residente alla via Polibio n.1, c.f.LNDGPP65A09F352I, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, al n. 96758 G.U. del 15/10199.

- XI -

Il socio dichiara di aver eseguito il conferimento mediante conferimento dell'azienda sopra descritta.

L'organo amministrativo rilascia alla socia ampia e liberatoria quietanza della somma versata, ed attesta che il capitale sociale, interamente sottoscritto, è versato nella misura del 100%.

- XII -

Le spese del presente atto, e quelle inerenti alla costituzione della società, dell'importo globale approssimativo di euro 1.500,00 sono poste a carico della società.

- XIII -

La società viene costituita sotto la piena osservanza dei patti di seguito elencati, espressamente predisposti ed analiticamente approvati, articolo per articolo, dalla compagine sociale:

STATUTO SOCIALE

contenente i patti disciplinanti il funzionamento

della società a responsabilità limitata

" ANT.EMA. S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"

Art. 1. (Denominazione)

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 112/17, la Società a responsabilità li-

mitata denominata "**ANT. EMA. S.R.L. - IMPRESA SOCIALE**"

Di tale denominazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza della società.

Art. 2. (Oggetto sociale)

La società impresa sociale esercita in via stabile e principale le seguenti attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs 112/2017, non ha scopo di lucro per i soci ma intende realizzare finalità di interesse generale in via stabile e principale a norma del suddetto articolo.

Essa, in particolare, ha ad oggetto:

- la realizzazione, promozione e/o la gestione di centri di assistenza per anziani e disabili fisici di ambo i sessi; il loro ricovero, nelle forme più opportune, in strutture proprie o all'uopo convenzionate;
- apertura e gestione di case famiglia, comunità di alloggio per pazienti autosufficienti, parzialmente e non;
- la gestione di centri di assistenza e/o riabilitazione a favore di soggetti di ogni età, affetti da disturbi psichici o minorazioni intellettive e sensoriali, anche provenienti da altri enti o istituzioni psichiatriche, pubblici o privati;
- la gestione di centri residenziali per attività terapeutiche e riabilitative, per il recupero alla vita sociale dei soggetti di cui alle superiori righe;
- la promozione e/o la gestione, anche in convenzione, di centri di ricovero, a convitto o semiconvitto, per minori, orfani, abbandonati, extracomunitari e non, illegittimi, disadattati ed ex detenuti, ove fornire loro: assistenza per l'addestramento prescolare, scolastico e lavorativo; educazione, guida occupazionale ed ogni altra attività idonea al loro benessere morale, psichico ed intellettuale nonché il loro recupero ed il loro inserimento nella vita sociale;
- gestione di centri di fisioterapia riabilitativa, poliambulatori, cliniche private o convenzionate, RSA, RSSA, centri multi medicali per radiologia, ecografia, tac, risonanza magnetica, scintigrafia, laboratori analisi, ambulanze e tutto ciò che ne concerne;
- la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenze sanitarie assistenziali R. S. A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;
- la promozione e/o la gestione di centri di assistenza per inabili al lavoro, handicappati e famiglie disadattate, al fine di assicurare loro idonei interventi sanitari e riabilitativi ed ogni altra forma di benessere fisico e psichico, come pure il loro recupero ed il loro inserimento nella vita sociale;
- la promozione e/o la gestione di centri ed istituti di formazione ed istruzione, scolastica e professionale, come pure corsi di qualificazione, riqualificazione, recupero e/o aggiornamento, come: asili nido, scuole materne, doposcuola e attività ricreative, di aggregazione e di animazione, centri di assistenza para e post scolastica e di formazione extrascolastica ed ogni altra forma di attività didattica, anche prescolare, e di attività pedagogica anche extrascolastica; ludoteche;
- la promozione e/o la gestione di corsi e stages di formazione, di riabilitazione e di aggiornamento per il personale educativo, operatore sociale e sanitario;
- la gestione di servizi ausiliari, di collocamento e reinserimento;
- la promozione e/o la gestione di centri per l'assistenza ai minori, il loro recupero scolastico, il loro reinserimento lavorativo post formazione ed il loro reinserimento sociale, con particolare attenzione per i minori in difficoltà ed i minori a rischio

d'esser coinvolti in attività criminose o già colpiti da provvedimenti assunti dal tribunale dei minori;

- la promozione e/o la gestione, sempre per i minori, con particolare attenzione per quelli provenienti da quartieri a rischio, di centri di attività educative e socio assistenziali di pratiche sportive dilettantistiche ed altre attività ludiche, di animazione nei mesi estivi, attività musicali, manuali, grafiche e pittoriche;
- la promozione e/o la gestione di centri di attività per portatori di handicap e soggetti socialmente disadattati, ivi compresa l'assistenza domiciliare, l'attività di accompagnamento, medico infermieristico, nonché l'inserimento nel mondo del lavoro degli handicappati fisici o psichici;
- gestione per conto proprio o di terzi di: strutture di assistenza infermieristica residenziale: istituti di ricovero per anziani con assistenza infermieristica; centri di convalescenza; case di riposo con assistenza infermieristica; strutture di assistenza infermieristica; strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili; strutture residenziali con assistenza alla vita quotidiana per anziani e disabili; case albergo, case protette, comunità alloggio per anziani e disabili; case di riposo per anziani senza servizi infermieristici;
- assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili: servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e simili svolti a favore di anziani e disabili, presso il loro domicilio o altrove, ed erogati da organizzazioni private, operanti a livello nazionale o gruppi di auto-aiuto operanti a livello locale, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza: visita e supporto alle attività quotidiane per anziani ed adulti disabili;
- la gestione di comunità alloggio, comunità terapeutiche assistite o protette, case famiglia, case di riposo e di cura per anziani o per handicappati fisici o psichici, centri residenziali e semiresidenziali, centri di attività protette, centri sociali, case albergo, centri diurni;
- la gestione, nel settore di assistenza sanitaria, di comunità terapeutiche, assistite o protette, ambulatori di medicina specialistica, per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione, ivi comprese la gestione di servizi, di equipe socio-medico-psico-pedagogico, di medicina scolastica di assistenza psichiatrica ed ogni altra forma di assistenza e cura, specialistica, riabilitativa e sociale, tanto presso i propri centri che in forma domiciliare e/o presso ospedali ed altri centri medici;
- la promozione e/o la gestione di consultori familiari e centri di assistenza, anche legale, a favore di individui detenuti ed altri soggetti in fase post penitenziaria, delle coppie disagiate, delle donne in gravidanza, delle famiglie bisognose, delle famiglie dei detenuti, delle vittime di delitti, mediante la realizzazione di qualsiasi forma di aiuto che tenga conto delle esigenze globali dei singoli, delle famiglie e delle comunità in difficoltà;
- la gestione, nel settore della promozione della cultura e dell'arte, di attività di editoria e stampa che divulgano le varie attività intraprese e realizzate dalla società;
- la gestione di ogni altra attività, della quale potranno usufruire anche persone con problemi psico-fisici, volta alla prevenzione e al superamento di ogni forma di emarginazione utilizzando l'occupazione del tempo libero;
- la gestione di centri per l'istruzione pre e post scolastica e formazione professionale;
- l'assistenza socio-sanitaria a favore dei soggetti portatori di handicap o anziani, anche in convenzione, con enti pubblici economici e territoriali, comuni, province e regioni, stato, unione europea e professionisti;
- la gestione di centri di attività e ricreativi e turismo sociale per portatori di han-

dicap, anziani e disabili ivi compresa l'assistenza domiciliare, l'attività di accompagnamento, integrazione scolastica e sociale, l'assistenza igienico sanitaria e quella di sostegno didattico nonché agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti sopra indicati nel rispetto della vigente normativa qualora le attività svolte o da svolgere pretendessero soggetti abilitati o iscritti in albi: la società demanderebbe loro le dette attività.

- attività di agenzia di affari per il disbrigo di pratiche sanitarie presso le asl;
- servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili; servizi di baby-sitting. Nell'ambito dell'oggetto sociale la società potrà organizzare ogni attività socio assistenziale e socio sanitaria quali: studi e ricerca nel settore dei servizi sociali e sanitari, convegni, scambi di esperienze a livello anche internazionale, seminari e corsi di formazione, nonché stipulare convenzioni con enti assistenziali.
- la società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente statuto, la propria attività anche con terzi. La società potrà svolgere ogni attività connessa e conseguente all'attuazione ed al raggiungimento dello scopo sociale di cui sopra, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni dirette od indirette in altre società. La società per il raggiungimento degli scopi sociali potrà accedere alle agevolazioni legislative e creditizie previste dalla comunità europea, dallo stato, dalle regioni e dagli altri enti secondo le normative vigenti e future. La società quindi potrà usufruire di finanziamenti, di contributi agevolati ed a fondo perduto, previsti dalle leggi comunitarie, statali, regionali e locali, e di tutte la provvidenza in genere, senza limitazione alcuna riguardo ai soggetti finanziatori, utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Ove nell'oggetto sociale fossero riscontrabili attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli professionali o autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società si impegna, e ne è obbligata, a demandare in ogni caso l'esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la loro personale responsabilità ai sensi delle leggi professionali. Inoltre la società può avere anche come finalità le seguenti attività:

- costruire e gestire alberghi, villaggi turistici, villaggi albergo, residence turistico-alberghiero, turismo rurale, gestione di stabilimenti idrotermominerali e idrotermali, campeggi, ostelli per la gioventù e gli anziani, esercizi di affitta camere, appartamenti e case per vacanza, case per ferie, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, alloggi agrituristici, centri per la valorizzazione dell'artigianato artistico/tradizionale e della gastronomia tipica regionale, parchi di divertimento, osterie enoteche, birreria con cucina, pizzerie e paninoteche con riferimento alle tradizioni folkloristiche culturali siciliane ed effettuare operazioni di transazione mediatiche. Ai soli fini della realizzazione dell'oggetto sociale, e quindi in via unicamente strumentale per il suo conseguimento, la società può far parte di consorzi, società consortili, gruppi d'acquisto, unioni volontarie; stipulare contratti di franchising sia per acquisizioni che cessioni di marchio e know how; compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società, in via non prevalente, ma in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale sopra esposto, e quindi in via meramente occasionale, potrà altresì compiere le operazioni immobiliari, commerciali, industriali e, con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico", finanziarie e mobiliari, che il proprio organo amministrativo reputasse necessarie, utili od opportune al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale primario suindicato.

La società, entro i limiti sopra enunciati, e quindi in funzione del conseguimento

del proprio oggetto sociale principale, potrà, in particolare, compiere:

- stipulazione di contratti di leasing per l'acquisto di beni immobili e mobili funzionali all'attività svolta dalla società;
- operazioni di finanziamento dal lato passivo, anche mediante stipulazione di contratti di mutuo con concessione di garanzie reali su beni immobili di proprietà sociale;
- operazioni di apertura di rapporti bancari di conto corrente;
- istituire e sopprimere in Italia e all'estero unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza);
- operazioni aventi ad oggetto la concessione di fidejussioni con limiti massimi di garanzia prestabiliti; di avalli; di garanzie in genere, anche reali, a favore di chiunque, sia nell'interesse della società che di terzi;
- operazioni di assunzione, allo scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento presso il pubblico, diretta ed indiretta, di interessenze e/o quote di partecipazione, in altre società italiane od estere, costituite o costituenti, aventi scopi affini o analoghi al proprio, sempreché, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti - di fatto - modificato o ampliato l'oggetto sociale sopraesposto.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti iscritti in appositi albi ed elenchi o muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Art.3. (Scopo sociale)

La società impresa sociale non ha scopo di lucro inteso in senso soggettivo: pertanto, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria, o ad incremento del patrimonio della società.

Essa può, tuttavia, destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; essa può, inoltre, destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano soci della presente impresa, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'articolo 3 comma 3 lettera a D.Lgs. 112/2017.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche so-

ciali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale perseguite dalla società;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) D.Lgs. 112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale perseguita dalla società;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4. (Sede)

La società ha sede nel Comune di CASTEL VOLTURNO (CE), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere in Italia e all'estero unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato senza necessità di verbale notarile.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato; queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci da adottarsi con verbale notarile.

Art. 5. (Durata)

La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2060** e si intenderà prorogata di anno in anno se sei mesi prima dello scadere di detto termine o degli anni successivi non venga dato preavviso di scioglimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6. (Domicilio dei soci)

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende essere, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal registro delle imprese.

Per domicilio si intende non solo l'indirizzo fisico, ma anche alternativamente il nu-

mero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, se e in quanto comunicati alla società.

Art. 7. (Capitale sociale)

Il capitale sociale è pari ad euro **30.000,00 (trentamila virgola zero zero)**.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale. Tale clausola potrà essere modificata solo con il consenso di tutti i soci.

Salvo diverso accordo, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.

La quota di partecipazione del socio in mora nell'esecuzione del conferimento è soggetta alla disciplina dell'articolo 2466 c.c.

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale; il tutto conformemente alle disposizioni di legge in materia (articoli 2481-bis - 2481-ter del Codice Civile) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter Codice Civile, anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di aumento di capitale sia mediante l'acquisto a qualsiasi titolo delle partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (articoli 2482 - 2482-bis - 2482-ter - 2482-quater Codice Civile) mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Art. 8. (Finanziamenti dei soci)

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto, il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.

Art. 9. (Titoli di debito)

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con deliberazione assembleare con la maggioranza prevista dal successivo articolo tredici.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli di debito devono essere nominativi e devono indicare: a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, gli estremi di iscrizione al registro Imprese; b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione; c) gli estremi della

delibera di emissione compresi i dati di iscrizione nel Registro Imprese; d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, eventuali diritti connessi al titolo, il modo di rimborso e) eventuali garanzie che li assistono; f) ogni altra indicazione ritenuta utile dalla delibera di emissione.

I possessori di titoli adottano le loro decisioni a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del valore nominale dei titoli stessi in qualsiasi forma purché sia assicurata la partecipazione alla decisione di tutti i possessori di titoli e la decisione finale venga fatta constare da documento scritto. In particolare i possessori di titoli possono assumere decisioni in ordine:

- alla nomina ed alla revoca di un rappresentante comune che abbia a dare esecuzione alle decisioni dei possessori stessi ed a tutelare gli interessi comuni nei rapporti della società;
- alle modificazioni delle condizioni del prestito;
- alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al rendiconto relativo;
- agli altri oggetti di interesse comune.

Art. 10. (Trasferimento delle partecipazioni sociali)

I trasferimenti delle partecipazioni sociali, per atto tra vivi, se eseguiti senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, non avranno effetto nei confronti della società e gli acquirenti non saranno legittimati all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione; si intendono compresi altresì il trasferimento della nuda proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento.

L'intestazione delle partecipazioni a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni sociali o di parte di esse a soggetti estranei, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente, del corrispettivo offerto e delle altre condizioni relative alla cessione, mediante raccomandata inviato agli altri soci e a ciascun amministratore.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento di detta comunicazione (risultante dal timbro postale), i soci, a pena di decadenza, devono far pervenire sempre a mezzo raccomandata al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, o la volontà di attivare la procedura di arbitraggio di cui oltre.

I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile ovvero manchi un corrispettivo, gli aventi diritto potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

Qualora il corrispettivo o il valore indicato sia considerato da uno o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a

stimare la quota stessa. In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

L'arbitratore dovrà giudicare con "equo apprezzamento", entro trenta giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico.

La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo dovrà essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci.

I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci nei termini previsti dal precedente punto paragrafo, il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni sociali potrà avvenire in favore del terzo.

Art. 11. (trasferimento della partecipazione a causa di morte)

Il trasferimento delle quote a causa di morte è subordinato al preventivo mero gradimento da parte dell'organo amministrativo. A tal fine l'erede, gli eredi o il legatario del socio defunto devono richiedere all'organo amministrativo di esprimere il proprio gradimento mediante lettera raccomandata a/r che deve essere inviata non oltre 60 dal decesso del socio.

L'organo amministrativo deve comunicare nella stessa forma, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, al richiedente e agli altri soci la propria decisione. In mancanza di risposta entro il suddetto termine il gradimento si intende concesso.

Qualora l'erede, gli eredi o il legatario non abbiano ottenuto il gradimento, e i soci superstiti, entro 30 giorni dalla comunicazione del mancato gradimento, non si siano dichiarati disposti ad acquistare la quota, la società delibera il rimborso della quota del socio defunto ai sensi dell'articolo 2473 c.c. comma 4.

L'acquisto o il rimborso della quota caduta in successione devono essere effettuati entro 180 giorni dal decesso del socio e in proporzione al patrimonio sociale al momento del decesso. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale del luogo dove ha sede la società su istanza della parte più diligente. L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare.

Art. 12. (Recesso)

Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge (articoli 2469, 2473, 2481-bis, 2497-quater del Codice Civile).

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento (in difetto, rileverà il domicilio comunicato dal socio alla società ai sensi del precedente articolo cinque); tale raccomandata deve essere spedita alla società nel rispetto dei seguenti termini:

- entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima o, in difetto di iscrizione, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;

- entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio di un determinato fatto, legittimante il recesso, diverso da una decisione; all'uopo, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza;

- almeno centottanta giorni prima, ove il recesso sia esercitabile in qualunque momento, sulla base della legge o di particolari clausole statutarie.

Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge o da specifiche clausole statutarie.

In ogni caso, il recesso produce efficacia verso la società solo dal momento in cui la raccomandata è pervenuta presso la sede legale della società; inoltre, da questo momento il socio recedente:

- non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima (espresso per mezzo dell'organo amministrativo il quale viene all'uopo investito del relativo potere);

- non può alienare la propria partecipazione sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro delle imprese a cura dell'organo amministrativo.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, considerando anche il valore di avviamento.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 13. (Esclusione)

Oltre ai casi previsti dalla legge possono essere esclusi su istanza di ogni singolo socio, i soci che sono dichiarati falliti, condannati per bancarotta semplice o fraudolenta, che risultano interdetti, inabilitati o condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Decisioni dei soci

Art. 14. (materie e diritto di voto)

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto o dalla legge.

Il diritto di voto è proporzionale alla partecipazione sociale.

Ogni socio, risultante tale ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile, ha diritto di intervenire in assemblea.

Art. 15. (modalità di decisione)

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante **deliberazione assembleare**, ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile ovvero mediante **consultazione scritta** o sulla base del **consenso espresso per iscritto**.

Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale (in tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finché la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono) e negli altri casi stabiliti dalla legge.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare (cioè mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso e-

spreso per iscritto) è effettuata ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando la ricevuta di deposito al registro imprese relativa al titolo di trasferimento. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art. 16. (assemblea dei soci)

L'assemblea dei soci di cui all'articolo 2479-bis del Codice Civile è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia o in altro Stato facente parte dell'Unione Europea, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, salvo i casi in cui la convocazione è riservata all'organo amministrativo da disposizioni di legge.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

La convocazione avviene mediante avviso inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o messaggio di posta elettronica spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica risultanti ai sensi del precedente articolo cinque.

Se spedito successivamente, l'avviso dovrà essere ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo il termine più lungo di cui all'articolo 24 delle presenti norme di funzionamento.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori (o i sindaci o il revisore se nominati) non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Il socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare in assemblea mediante **delega** scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. La rappresentanza dovrà essere attribuita mediante delega scritta, recante il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali limiti e facoltà di subdelega; nel

silenzio, la subdelega non è ammessa.

E' ammessa anche una delega per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Se la delega viene conferita per una singola assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.

La delega può essere attribuita a soci o a non soci, ma non agli amministratori o ai membri degli eventuali organi di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dalla maggioranza del capitale presente. Se il verbale non è redatto da notaio, l'assemblea nomina un segretario, anche non socio; se occorre, nomina anche uno o più scrutatori, anche non soci, sempre a maggioranza del capitale presente.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo trasferimento risulti depositato ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile.

L'assemblea può esser tenuta in audio-videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale nonché i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare, dovranno essere attuati in concreto tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano di effettuare gli accertamenti e di porre in essere quelle attività che devono risultare dal verbale ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale sottoscritto.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto nonché le inderogabili disposizioni di legge che per particolari delibere richiedono l'unanimità del consenso dei soci o maggioranze più elevate. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con moda-

lità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti ed astenuti.

Art. 16 bis. (requisiti per cariche sociali)

All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento dell'accettazione dell'incarico, i soggetti nominati a cariche sociali dovranno presentare:

- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'attività formativa e professionale;
- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017; anche tale autocertificazione va resa all'accettazione, rinnovata ogni anno e allegata al bilancio sociale.

In caso il soggetto nominato abbia incarichi o collaborazioni stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia profit che non-profit, ancorché non confliggenti con quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017, egli dovrà elencarle in un prospetto apposito del suo curriculum professionale, per ulteriore trasparenza nei confronti dell'Impresa Sociale;

- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi;
- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio carico.

Non possono essere nominati alle cariche sociali, e se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

Amministrazione

Art. 17. (Modalità di amministrazione e requisiti di nomina amministratori)

La società può essere amministrata da un amministratore unico, da più amministratori ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero, della durata dell'incarico e del compenso.

La nomina degli amministratori può essere riservata a soggetti esterni.

In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci.

Nel caso di amministrazione affidata a più persone, la decisione di nomina specifica se gli amministratori operano con metodo collegiale, formando il consiglio di amministrazione, ovvero con metodo individuale e, in questo caso, se i poteri di amministrazione sono affidati in via congiuntiva o disgiuntiva, fermo restando che, anche nel caso di adozione del metodo individuale, gli amministratori dovranno comunque adottare con metodo collegiale le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione e gli aumenti di capitale.

Art.18. (Funzionamento organo amministrativo)

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente.

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea (non eccedente i tre esercizi) e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e, in caso di assenza o impossibilità di questi, dal consigliere più anziano, presso la sede sociale o in altro luogo, a mezzo comunicazione inviata a tutti i consiglieri almeno tre giorni prima

di quello stabilito per l'adunanza, o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei consiglieri intervenuti.

Art. 19. (Poteri amministratori e loro delegabilità)

L'organo amministrativo ha i poteri di gestione della Società ed ha facoltà di compiere gli atti necessari od opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli riservati alla competenza dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, procuratori, per determinati atti o categorie di atti. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, se nominato;
- se nominati, a ciascun amministratore delegato, nei limiti della delega;
- in caso di pluralità di amministratori, ai medesimi in maniera congiunta o disgiunta, conformemente al potere di amministrazione;

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari oppure institori.

Per la nomina di procuratori speciali valgono le stesse norme stabilite dalla legge e dal presente statuto per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita.

In tutti i casi suddetti, la rappresentanza della società spetta anche a costoro, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 20. (Organi di controllo interno)

La società è sottoposta al controllo di un organo interno monocratico, composto da un sindaco, ferma la possibilità di nominare un collegio sindacale.

Il sindaco/i sindaci dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il sindaco/i sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il sindaco/i sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/17, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106 comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il sindaco/i sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui sia obbligatorio ai sensi dell'art. 10 quinto comma d.lgs. 112/17 la società è sottoposta, inoltre, alla revisione legale dei conti.

Art. 21. (Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge. L'organo amministrativo, redige, inoltre, il bilancio sociale secondo le linee guida di cui al precedente articolo 16 e deve tenere conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della società, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Sia bilancio di esercizio che il bilancio sociale devono essere depositati presso il registro delle imprese.

Il bilancio sociale deve essere, inoltre pubblicato sul sito internet della società e, a tal fine, la stessa dovrà dotarsi di un sito internet.

La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata con le modalità di cui sopra se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Art. 22. (Libri sociali)

I libri sociali sono i seguenti:

libro giornale; libro degli inventari; libro della adunanze dell'assemblea; libro delle adunanze dell'organo amministrativo.

Art. 23. (Trattamento economico dei lavoratori)

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della società non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale.

Art. 24. (Attività di volontariato)

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato. Ricorrendo tale ipotesi, il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa non può essere superiore a quello dei lavoratori. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti da disposizioni vigenti.

I volontari sono iscritti in apposito registro.

I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività svolta dalla società, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 25. (Destinazione utili)

La società può destinare una quota non superiore al tre cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 d.lgs. 112/17, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Art. 26. (Scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori delibera la nomina degli stessi con la indicazione di quelli ai quali compete la rappresentanza della società.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3 lettera a) d.lgs. 112/17, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni.

Art. 27. (Iscrizione nel registro unico degli enti del terzo settore)

Ai sensi dell'articolo 11 D.lgs. 117/2017, l'iscrizione per le imprese sociali nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 28. (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di cui al d.lgs. 112/17, al codice del Terzo settore ed alle norme del codice civile, per quanto non espressamente disciplinato ed in quanto compatibili.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura alla comparente che, riconoscendolo conforme alla propria volontà, lo approva e lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore diciannove e trenta.

Scritto da me Notaio in parte con mezzi elettronici ed in parte di mio pugno su venti facciate e sin qui della presente di sei fogli.

F.to Cafarelli Emanuela

F.to Notaio Paolo de Biase (L.S.)